



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

Interrogazione a risposta
in Commissione
VI Camera dei Deputati
n. 5-00394
On.li Fragomeli e Fregolent

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga utile esplicitare che l'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) sia da applicarsi anche per l'occupazione di suolo pubblico da parte di società a capitale interamente pubblico che svolgono servizi pubblici per opere di manutenzione mantenendo la società *in house* il carattere pubblicistico come i consorzi che risultano essere già esonerati dall'imposta ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'art. 49 in questione prevede al comma 1, lett. a), espressamente l'esenzione dalla TOSAP "*per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi ...*". Risulta, così, evidente che la norma di esenzione agisce nei casi in cui l'ente locale effettui l'occupazione nel territorio di un altro ente locale, poiché solo in questo caso si realizza il presupposto impositivo della tassa di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 507 del 1993.

Si deve ricordare che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale non è dovuta la TOSAP neanche nel caso in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche avvenga da parte di un'impresa edile appaltatrice di lavori per conto o comunque nell'interesse del comune così come nei casi in cui l'occupazione sia strumentale rispetto ai lavori da eseguire trattandosi, infatti, di un'occupazione necessitata dall'esecuzione di un'opera che l'ente locale, se avesse la capacità tecnica e organizzativa, avrebbe dovuto eseguire direttamente in proprio.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che alla stessa conclusione si debba, a maggior ragione, pervenire anche nel caso di società *in house* dovendosi per tali intendersi quelle

costituite da uno o più Enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi Enti possano essere soci, che statutariamente esplicino la propria attività prevalente in favore degli Enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli Enti pubblici sui propri uffici. Con riferimento, poi, all'individuazione dei requisiti necessari affinché una società possa essere definita *in house* si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2014, n. 22609, in cui si puntualizza altresì che solo se vengono rispettati i requisiti richiesti è superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'Ente pubblico.

In ultimo, si fa presente che le precisazioni sin qui delineate potrebbero essere oggetto di un apposito documento di prassi amministrativa.